



COMUNE DI MISILMERI

Città metropolitana di Palermo

Provvedimento del Sindaco

COPIA

N. 13 del registro

Data 20 marzo 2017

Oggetto: Resistenza all'atto di citazione promosso dal sig. Drago Giacomo innanzi al Tribunale di Termini Imerese. Nomina dell'avv. Massimo Airò Farulla, quale legale dell'Ente.

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di marzo, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del Comune;

Presa in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Determina

-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Resistenza all'atto di citazione promosso dal sig. Drago Giacomo innanzi al Tribunale di Termini Imerese.

Nomina dell'avv. Massimo Airò Farulla, quale legale dell'Ente», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Il Sindaco

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Il Responsabile dell'Area 1 "Affari Generali ed istituzionali"

Premesso:

- Che con atto di citazione, promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dal sig. Drago Giacomo, nato a Palermo il 12.08.1984 (CF: DRGGCM84M12G273E), nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore Drago Sophia nata a Palermo il 05.04.2008 entrambi residenti in Belmonte Mezzagno, Via Kennedy n. 143, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Uditore n. 11/H, presso lo studio dell'avv. Daniela Ciancimino (CF: CNDDNL75E66G273E), il cui contenuto in questa sede si intende integralmente richiamare per *relationem*, allegato in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, notificato ai sensi dell'art. 3 bis della Legge 53/1994 e assunto al protocollo generale del Comune in data 06.03.2017 al n. 7198, il ricorrente chiama il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco *pro tempore*, a comparire il giorno 05.06.2017 innanzi al predetto Tribunale, per chiedere, tra l'altro, *rejectis adversis*, quanto segue:

- a) Ritenere e dichiarare che l'incidente, occorso in data 20 marzo 2016, per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del Comune di Misilmeri, proprietario della strada e come tale responsabile della mancata manutenzione, gestione e pulizia della stessa, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o, ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
- b) Ritenere e dichiarare che la minore Drago Sophia nell'occorso riportava lesioni fisiche;
- c) Conseguentemente, condannare il Comune di Misilmeri al pagamento in favore del sig. Drago Giacomo n. q. di genitore esercente potestà sulla minore Drago Sophia della somma di € 18.589,23 o nella somma maggiore o minore che sarà stabilita dal Giudice inc orso di causa, per tutti i danni subiti dalla stessa, patrimoniali e non, oltre il danno esistenziale, per la cui quantificazione ci si rimette al prudente apprezzamento del Decidente, conseguenti all'evento de quo con rivalutazione delle somme liquidande e gli interessi legali fino al soddisfo;
- d) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio in questione;

- Che l'atto di citazione de quo, scaturisce dal sinistro occorso alla minore Drago Sophia in data 20.03.2016 in Misilmeri, Via del Fico d'India, innanzi l'ingresso del campo sportivo, allorquando la piccola scesa dall'auto del padre e percorso qualche passo inciampava in una profonda buca del manto stradale non visibile in quanto ricoperta da foglie e sterpaglie, secondo quanto descritto nell'atto di citazione;

- Che con nota del 26.04.2016, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 27.04.2016, l'avv. Alessandro Mandalà, in nome e per conto del sig. Drago Giacomo, ha trasmesso la richiesta di risarcimento danni per il sinistro in argomento;

- Che su richiesta dell'Area I "Affari Generali e Istituzionali", l'Area "Manutenzioni e Servizi a Rete" con nota prot. n. 14663 del 10.05.2016, ha trasmesso, la relazione tecnica sul luogo del sinistro evidenziando che *in data 09.05.2016 è stato eseguito il sopralluogo, durante il quale si sono scattate delle foto che potrebbero anche non corrispondere alla buca oggetto del sinistro, facendo presente che per il lungo lasso di tempo intercorso tra la data dell'evento (20.03.2016) e l'attuale verifica, lo stato dei luoghi potrebbe essere non corrispondente;*
- Che con nota del 12.05.2016, a firma del responsabile dell'Area 1, il sinistro è stato denunciato all'AON HEWITT RISK & Consulting s.r.l., gestore dei sinistri del Comune di Misilmeri;
- Che con nota del 28.11.2016, l' all'AON HEWITT RISK & Consulting s.r.l., ha comunicato di aver di aver trasferito il sinistro in oggetto, in quanto il legale di controparte ha richiesto il riconoscimento di un IP del 8% oltre 35 gg d'inabilità assoluta e 45 gg d'inabilità temporanea, in quanto trattasi di lesioni fisiche;
- Che con successiva nota del 5.12.2016, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 6.12.2016 al n. 39173, l'AON ha provveduto a restituire a questo Comune la documentazione afferente al sinistro in commento, segnalando che a seguito della cessazione della polizza RCTO scaduta il 12.03.2016, la predetta Compagnia non poteva procedere alla gestione dell'infortunio;
- Che con nota del 27.01.2017, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 31.01.2017 al n. 3022, l'avvocato del sig. Drago Giacomo ha richiesto la stipula della convenzione negoziazione assistita ai sensi della L. 162/2014;
- Che con nota pec del 01.02.2017, il Responsabile dell'Area 1 "Affari Generali e Istituzionali, su conforme direttiva dell'Amministrazione comunale, ha respinto la richiesta di negoziazione assistita;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, al fine di tutelare le ragioni del Comune, dover conferire incarico ad un legale esterno all'Amministrazione Comunale, nella considerazione che il Comune non risulta, in atto, dotato di difensori muniti di patrocinio legale;

Che a norma di quanto previsto dall'art. 5 comma 3, lett. b) della disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 27.9.2016, in data 13.12.2016, il Responsabile dell'Area 1 "Affari generali e istituzionali", alla presenza continua di testimoni ha proceduto al sorteggio di n. 3 avvocati, attingendo dall'elenco comunale degli avvocati iscritti per la medesima sezione;

Visto il verbale di sorteggio che si allega per far parte integrante e sostanziale del presente atto;

Che a seguito del predetto sorteggio sono stati estratti n. 3 nominativi corrispondenti agli avvocati: Messina Carolina Sabrina, Mingari Ignazio e Airò Farulla Massimo;

Che con note pec del 09.03.2017, i predetti professionisti sono stati inviati a produrre il preventivo di spesa relativo al conferendo incarico, in ribasso rispetto ai compensi indicati nell'allegato annesso redatto secondo quanto previsto all'art. 5, c. 3, della disciplina sopra richiamata nonché a produrre parere preliminare in ordine alla sussistenza in fatto e in diritto delle ragioni per resistere in giudizio, a norma di quanto previsto all'art. 5, c. 3, lett.b della disciplina contenente i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85/2016;

Che fino alla data odierna, sono pervenuti n. 2 preventivi di spesa, il 1° redatto dall'avv. Massimo Airò Farulla ed acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 13.03.2017 al n. 8199, il secondo redatto dall'avv. Carolina Sabrina Messina ed acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 13.03.2017 al n. 8201;

Che il preventivo più vantaggioso per l'Ente risulta essere quello dell'avv. Massimo Airò Farulla del foro di Palermo, annesso al presente atto;

Tutto ciò premesso

Ritenuto dover individuare, l'avv. Massimo Airò Farulla, del foro di Palermo, quale legale di fiducia per resistere all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dal sig. Drago Giacomo;

Visto l'art. 6 della sopra richiamata disciplina, il quale prevede che l'affidamento dell'incarico legale avverrà con la sottoscrizione del disciplinare di incarico, da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

Ritenuto, in ultimo, doversi procedere, con successivo e superato atto gestionale, all'assunzione dell'impegno di spesa presunto pari ad € 1.879,36, comprese spese generali, c.p.a., e ritenuta d'acconto come per legge, esluso IVA in quanto l'avv. Massimo Airò Farulla aderisce al nuovo regime forfettario così come evidenziato nel preventivo trasmesso, mediante imputazione contabile sull'int. Cod. 01.01.11.103 cap. pag. 124, denominato "spese per liti, arbitrati e risarcimenti", del bilancio 2017/2019 esercizio finanziario 2017;

Dato atto che si procederà alla liquidazione delle competenze e degli onorari di causa in favore del professionista, a saldo, previa presentazione di regolare parcella, in conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare d'incarico;

Vista la L.R. 23 dicembre 2000 n. 30, recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare dell'Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 13 aprile 2001;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:

Al Sindaco:

- α) Resistere all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dal sig. Drago Giacomo, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Ciancimino, elettivamente domiciliato in Palermo, nella via Uditore n. 11H, presso lo studio del medesimo avvocato, con il quale il ricorrente chiama il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco *pro tempore*, a comparire il giorno 05 giugno 2017 marzo 2017 innanzi al predetto Tribunale, per chiedere, tra l'altro, quanto ritrascritto in premessa sub lettere a), b), c) e d);
- β) Nominare l'Avv. Massimo Airò Farulla del foro di Palermo, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016, per procedere resistere all'atto di citazione in commento;
- γ) Approvare lo schema del disciplinare d'incarico da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso.
- δ) Fare fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 1.879,36, mediante imputazione contabile sull'int. Cod. Cod. 01.01.11.103 cap. pag. 124, denominato "spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del bilancio corrente esercizio finanziario, in corso di formazione, su cui si procede alla prenotazione della spesa e sul quale, successivamente, sarà assunto formale impegno di spesa dalla competente struttura burocratica;
- ε) Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere ai consequenziali adempimenti gestionali.

Misilmeri, 14.03.2017

Il proponente
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 14.03.2017

Il Responsabile dell'Area 1 "Affari Generali ed Istituzionali"

F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

Pre-imp.n.333 del 2017

Misilmeri, 14.3.2017

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale li 20.03.2017

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

**Affissa all'albo pretorio on line dal 20.03.2017 al 04.04.2017
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 05.04.2017**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 20.03.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
